



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il giudice designato avv. Virgilio Notari ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di liquidazione generale del patrimonio n. 10/2019 r.g., promosso

DA

ANACLETO ANSELMO (c.f. NCLNLM72M27F839D), residente a Reggiolo (RE), in Via Grecia n. 12, elettivamente domiciliato a Modena, in Via Mario Vellani Marchi n. 20, presso lo studio dell'avv. Nicola Soldati, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice designato,

letta l'istanza di liquidazione generale del patrimonio depositata in data 10/9/2019 dal signor Anselmo Anacleto con l'ausilio del dott. Silvio Facco, nominato Gestore dall'Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

accertato, sulla base delle verifiche effettuate dal gestore nella relazione particolareggiata in atti e dei documenti acquisiti, che il signor Anacleto non soggiace alle norme sulle procedure di fallimento o di concordato preventivo ai sensi dell'art. 147, c. 2, L.F., avendo accumulato debiti in qualità di socio illimitatamente responsabile della Edilizia Anacleto di Anacleto Antonio & C. s.n.c. in forza di un vincolo sociale protrattosi dal 27/12/2001 al 25/11/2009 e, dunque, cessato in epoca anteriore al periodo contemplato dalla norma (un anno); non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012; non ha subito alcuno dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis della legge stessa; può contare sulle seguenti poste patrimoniali: 1) un compendio immobiliare costituito da un terreno sito a Reggiolo (RE), Frazione di Villanova, in Via Papa Giovanni XXIII, oggetto di un'offerta irrevocabile di acquisto di € 34.200,00 ad opera della signora Agnese Rega sulla base di una perizia giurata in atti; 2) la partecipazione pari al 20% nella F.A.M.A.P. Costruzioni s.r.l., oggetto di un'offerta irrevocabile di acquisto di € 53.000,00 ad opera del signor Pasquale Anselmo sulla base di una perizia giurata in atti; 3) il complesso dei redditi prodotti nell'ultimo quinquennio, compresi tra € 5.000,29 ed € 7.299,28 in base alle dichiarazioni presentate; versa in stato di sovraindebitamento, attesa l'entità delle pendenze accumulate rispetto al valore delle componenti attive del patrimonio (segnatamente, l'istante ha contratto debiti per complessivi € 625.909,63, comprensivi degli oneri prededucibili, stimati dal gestore € 16.220,34;

ricontrate la presenza in atti della documentazione individuata dal secondo comma dell'art. 9 c. 2 e 14 ter della legge n. 3/2012 e la completezza della relazione particolareggiata prevista dal successivo comma n. 3 bis;

considerato che la proposta di liquidazione formulata dal signor Anacleto prevede l'alienazione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istante (il terreno mediante procedure competitive al prezzo base corrispondente al valore della citata proposta irrevocabile di acquisto, detratti i relativi oneri Irpef, pari a circa



€ 3.500,00) e la destinazione dei redditi prodotti alle esigenze personali dell'interessato; si ipotizza, inoltre, il pagamento integrale degli oneri prededucibili e il pagamento parziale di quelli privilegiati, così da estinguere il 9,70% della complessiva esposizione debitoria;

ritenuto che non ricorrano ipotesi di inammissibilità della proposta né di frode ai creditori, che il valore del patrimonio liquidabile assicuri in misura apprezzabile la soddisfazione del ceto creditorio; che l'entità dei redditi esclusi dalla liquidazione sia congruo alla luce delle necessità primarie dell'istante;

ritenuto che sia estranea alla fase di apertura ogni considerazione in merito alle reali prospettive di liquidazione del citato compendio mobiliare e immobiliare, comunque caratterizzato da un valore economico non irrisorio; fatte salve le successive statuizioni in tema di esdebitazione ai sensi, tra l'altro, dell'art. 14 terdecies, c. 1, lett. f) della legge n. 3/2012 (laddove, com'è noto, si richiede un giudizio a proposito del grado di soddisfazione del ceto creditorio);

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio facente capo all'istante;

NOMINA

liquidatore il dott. Silvio Facco, già designato gestore della Crisi affinché proceda alla liquidazione del patrimonio dell'istante e alla distribuzione del ricavato tra i creditori secondo il sistema di graduazione previsto dalla legge;

DISPONE

che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la predetta sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ove già esistenti o sopravvenuti;

DISPONE

la sospensione, ai soli effetti del concorso, degli interessi convenzionali o legali diversi da quelli accessori a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c.

DISPONE

che il liquidatore trasmetta l'istanza di liquidazione e il presente provvedimento ai creditori a mezzo Pec ovvero mediante deposito in cancelleria per i destinatari privi di indirizzo telematico;

DISPONE

che il liquidatore provveda alla pubblicazione dell'istanza di liquidazione e del presente provvedimento con modalità telematiche su due siti internet gestiti da enti specializzati;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento agli immobili oggetto di liquidazione;

DISPONE

che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore secondo procedure competitive da sottoporre all'autorizzazione dell'ufficio nel rispetto del termine quadriennale stabilito dall'art. 14 quinquies, c. 4, della legge n. 3/2012;

DISPONE

che ai predetti fini il liquidatore ponga come base d'asta il valore oggetto delle menzionate offerte irrevocabili di acquisto;



DISPONE

che in caso di non manifesta sproporzione (comunque da accertare ad opera del giudice) tra il valore di perizia ed eventuali offerte irrevocabili di acquisto ancora efficaci il liquidatore ponga come base di vendita l'importo proposto dall'interessato e proceda secondo le menzionate procedure competitive;

DISPONE

che il ricavato della liquidazione sia versato dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice designato

DISPONE

che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 20/9/2019

il giudice Virgilio Notari

